

## «Impossibile equiparare la mafia alla corruzione»

Giovanni Negri

L' estensione delle misure di prevenzione? Discutibile nei presupposti e negli esiti. La lotta alla corruzione? Non si fa bombardando di adempimenti burocratici imprese e amministrazione pubblica. Il presidente emerito della Corte costituzionale ed ex ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick non nasconde forti perplessità su questa parte del nuovo Codice antimafia. Presidente, quali aspetti trova meno convincenti? Trovo assolutamente ingiustificato il presupposto concettuale dell' equiparazione tra criminalità organizzata e corruzione. La prima ha fondamento in azioni e dinamiche di intimidazione, omertà e violenza; alla corruzione invece si arriva soprattutto attraverso una negoziazione. Si tratta di due elementi molto diversi anche se la distinzione in concreto può essere difficile. Il che non esclude che la criminalità organizzata si avvalga della corruzione e che le tecniche investigative possano coincidere. Si è sottolineato che basteranno indizi di sproporzione tra patrimonio dichiarato e detenuto per giustificare la misura. Una premessa: in questi giorni si sono conclusi con il proscioglimento degli imputati, da Fastweb alla vicenda di Ottaviano Del Turco, procedimenti che avevano visto infliggere importanti periodi di carcere preventivo. Ecco, alle misure cautelari va prestata un' attenzione particolare, anche a quelle patrimoniali e di prevenzione. Nel caso dell' allargamento delle misure di prevenzione si trasferisce in maniera molto discutibile il concetto di sospetto di pericolosità dalla persona al bene. E lo si trasferisce tanto in là da conservarlo anche quando il bene è del tutto scollegato dalla persona inizialmente sospettata. È il caso della conservazione del vincolo nei confronti degli eredi per esempio. La necessità del vincolo associativo, introdotta al Senato, non attenua questa perplessità? Per niente. Il vincolo associativo è molto facile contestarlo, meno provarlo. Restano tutti gli interrogativi su una così ampia estensione della categoria del sospetto in tema di pericolosità soprattutto in presenza di tutti gli elementi tecnologici di indagine che dovrebbero valere a trasformare il sospetto in



prova e a fondare un processo penale con tutte le sue garanzie. Per lei c'è anche un profilo di possibile incostituzionalità? Sono stato giudice costituzionale e preferisco non fare considerazioni sul futuro. Mi limito a sottolineare tre principi di rilevanza costituzionale, cardini del sistema penale, quello di legalità e quello di non colpevolezza e il ricorso al penale come extrema ratio e non come placebo per l'allarme dell'opinione pubblica. Senza volere entrare in tecnicismi, non mi pare che la norma, per come scritta, risponda ai requisiti di determinazione e prevedibilità della condotta cui fanno seguito misure afflittive. Aggiungo che la Corte dei diritti dell'uomo ha considerato legittima la confisca proprio per contrastare la criminalità organizzata. Resta da vedere cosa penserà di una così accentuata estensione. Ma in questo modo non rischia di uscire menomata la lotta alla corruzione? Non credo. Penso che l'arsenale delle misure cautelari sia sufficientemente fornito, dalla confisca per equivalente a quella allargata, a quella a carico delle imprese per vantaggi da reato. Ho forti perplessità su un modello di politica della giustizia che, preso atto dell'incapacità dello Stato alla repressione della corruzione, scarica tutto sulla prevenzione da parte delle imprese; si pensi al tema della compliance del decreto 231, o sugli adempimenti burocratici in serie imposti alla pubblica amministrazione o, come ora, dell'utilizzo a piene mani del sospetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA.